

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. 22447 /66.11.15/ Palermo, 24 ottobre 2015 / Pos. Coll. e Coord. n._8°

TRASMESSA VIA PEC E
RAEE - A CIBRETTI

All'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Servizio 8° Coordinamento
Affari Giuridici e Contenzioso
SEDE

Riferim. nota n 25188 del 27.5.2015

ALLEGATI N 2 : Pareri U.L.L. n. 282.11.2008 e n. 205.11.2004.

OGGETTO : Richiesta di indicazioni sulla corretta procedura per il recupero delle spese di registrazione per la sentenza n 1796/2013 del Tribunale Regionale Acque Pubbliche.

Con la notadi cui a margine , codesto Dipartimento chiede l'avviso(rectius " indicazioni ") dello scrivente sulla corretta procedura da seguire per il recupero della metà delle spese di registrazione della sentenza n 1796/2013 del Tribunale Regionale Acque Pubbliche, con la quale è stato deciso , in grado di appello . il contenzioso Laudani Mario + 2
C/ Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e altri.

Occorre preliminarmente precisare che la sentenza " de qua " con il relativo dispositivo dispone con riferimento alle diverse parti processuali del giudizio e cioè, per quanto attiene alla Regione siciliana, con riguardo alla Presidenza della Regione Siciliana, all'Assessorato regionale del Territorio e Ambiente ed all'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità. Nel merito, condanna l'Assessorato regionale del Territorio e Ambiente al pagamento di alcune somme (infra meglio specificate) , mentre con riguardo alla Presidenza della Regione Siciliana ed al Consorzio di Bonifica n 9 di Catania dispone , da una parte, il rifiuto delle domande di parte attice avanzate nei confronti delle due predette amministrazioni pubbliche e , da altra parte, la compensazione delle spese del giudizio.

Ne discende, pertanto, che solamente l'Assessorato è stato onerato, oltretutto in solido con l'altro Assessorato, del pagamento di quanto al dispositivo e cioè:

- 1) delle somme di euro 24.333 a Laudani Antonio, di euro 36.118 a Laudani Mario, di euro 24.405 a Laudani Giuseppe;
- 2) delle spese processuali di euro 4.850, di cui euro 4.300 per compensi ed euro 550 per spese vive, oltre IVA e C.P.A.;
- 3) delle spese di consulenza, come liquidate dal giudice nel corso del giudizio.

Con riguardo invece alla Presidenza(unitamente al Consorzio suddetto), oltre al rigetto delle domande attrici, si dispone la compensazione delle spese del giudizio. Questo elemento risulta determinante e troncante su ogni dubbio attinente alla procedura di recupero delle spese prenotate a debito.

Infatti, come già affermato con il Parere n 282.11.2008, confermativo oltretutto di un precedente Parere vertente in identica materia(cfr. n 205.11.2004), dal quale comunque in sede odierna questo Ufficio non ritiene di discostarsi , nel caso di compensazione delle spese disposto dal giudice, il recupero delle spese prenotate a debito non deve avvenire , in quanto la norma di riferimento applicabile al caso è cioè l'art 158 , n 3 del T.U. N 115 del 2202, prevede quale necessario requisito e presupposto del recupero la condanna dell'altra parte recitando in tal senso che ".....le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore ". Per quanto disposto dalla sentenza , che ha condannato le Amministrazioni Regionali e nei confronti della Presidenza ha disposto la compensazione delle spese, non deve disporsi il recupero delle spese prenotate a debito.

Per maggiore intelligenza e per ogni particolare considerazione , si rinvia al Parere n 282.11.08, unitamente all'altro parere n 205.11.04, i quali per economia procedimentale e per spirito di collaborazione, vengono inviati in allegato al presente, con l'ulteriore precisazione che proprio il primo dei due pareri attiene ad una fattispecie assolutamente identica a quella odierna.

In ultimo, come peraltro risulta dalle precedenti argomentazioni, deve esser sottolineata la differenza delle posizioni delle parti. In particolare, codesto Dipartimento (rectius il relativo Assessorato Regionale) , resta obbligato solo per le decisioni di condanna disposte dal giudice, a carico dei medesimo, in solido con l'altro Assessorato. Alcuna esigenza od obbligo di recupero di spese si pone a carico dello stesso , essendo esso parte condannata.

In effetti, la problematica del recupero si potrebbe porre solo con riguardo alla Presidenza della Regione Siciliana, alla quale , seppure impropriamente e non correttamente, la cancelleria della Corte di Appello di Palermo ha inviato la documentazione per procedere al recupero di quelle spese.

(avv) Antonio Lazzara)



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons Romeo Palma)

